

Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: TORRICE AMELIA

Data pubblicazione: 05/04/2017

SENTENZA

sul ricorso 13571-2016 proposto da:

LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAVIO
STILICONE 28, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO
BELLET, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;

- ricorrente -

2017

439

contro

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE E LO
SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE C.F. 01320740580, in
persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1936/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/03/2016 R.G.N.
3013/15;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA
TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato ALBERTO BELLET;

A handwritten signature, possibly 'Lup', is located at the bottom center of the page. A large, sweeping curved line starts from the signature and extends upwards and to the right, arching over the text area.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Giacomo Lorenzoni in data 28.7.2015 aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e ss. legge n. 92 del 2012, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Velletri depositata in via telematica in data 5.2.2015 e pubblicata in pari data e pronunciata secondo il modello decisorio disciplinato dall'art. 429 c. 1 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 53 c. 2 del D. L. 25.6.2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n. 133 e, dunque, con pubblica lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto a sostegno del "decisum".
2. La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo perchè proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1 c. 61 della L. n. 92, ritenendo che detto termine decorresse dal 5.2.2015, giorno in cui il giudice di primo grado aveva dato lettura del dispositivo e della motivazione.
3. Per la cassazione della sentenza Giacomo Lorenzoni ha proposto ricorso affidato a un unico articolato motivo, al quale ha resistito con controricorso l'ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi del motivo

4. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al coordinato disposto dell'art. 1 c. 58 e 61 della L. 28.6.2012 n. 92, dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 429 c. 1 c.p.c. e dell'art. 12 c. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte territoriale equiparato la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione alla comunicazione, da effettuarsi da parte della cancelleria, ed alla notificazione della medesima, ai fini dell'applicazione del termine "breve" di trenta giorni per la proposizione del reclamo.
5. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nell'assimilare la disciplina processuale in materia di reclamo ex art. 1 c. 58 e sgg. della legge n. 92 del 2012 proposto avverso la sentenza pronunciata sul ricorso proposto ex art. 1 c. 51 e sgg. della medesima legge, a quella dettata dall'art. 281 sexies c.p.c. e nel richiamare i principi elaborati da questa Corte in tema di regolamento di competenza.

Esame del motivo

6. Il ricorso è fondato.
7. Emerge dalla lettura della sentenza oggi ricorsa che nella intestazione della sentenza reclamata, all'udienza di discussione, il Tribunale "udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza..."; emerge anche che la

controversia era stata decisa all'udienza del 5.2.2015, depositata in via telematica e pubblicata in pari data e il Lorenzoni, odierno ricorrente, ha presentato reclamo avverso la sentenza del Tribunale in data 28.7.2015.

8. L'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012 prevede che il reclamo avverso la sentenza del Tribunale si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. L'art. 1, comma 61, aggiunge che "in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile" (e, quindi, il termine c.d. lungo di sei mesi dalla pubblicazione).

9. E' ben vero che questa Corte, in relazione alla disposizione contenuta nell' art. 281 sexies c.p.c., ha chiarito che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c, ma anche esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione.

10. E' stato precisato che la affermazione trova fondamento nel fatto che la lettura del provvedimento in udienza deve ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti (Cass. 22659/ 2010, 20417/ 2006, 16304/ 2007, 4401/2006; Cass. Ord. 17665/2004) e, inoltre, che siffatta soluzione è applicabile anche all'analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'art. 429 I c. c.p.c., come modificato dall' art. 53 comma 2 del D.L. n. 112 del 2008, convertito nella L. n.133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l'art. 430 c.p.c. si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la «particolare complessità della controversia», egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo (Cass. n. 24805 del 07/12/2015).

11. I principi sopra richiamati non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame perchè essa è regolata dalla L. n. 92 del 2012, che ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo (cfr. con riguardo alla natura di rito speciale del procedimento introdotto dai commi 47 e ss. dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 Cass. S.U. n. 19674/2014, principio affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 230973/2015 che ha sottolineato l'obbligatorietà del procedimento speciale, nonché Cass. n. 17863/2016 e n.23021/2014, che hanno ritenuto di integrare il suddetto rito speciale con la disciplina dettata per l'appello nel rito del lavoro).

12. Ebbene, secondo l'art. 1, comma 57 della citata disciplina speciale, nella fase di opposizione, "La sentenza, completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni dall'udienza di discussione", e non è richiamata, almeno espressamente, la possibilità di definire il giudizio con la c.d. "sentenza contestuale" di cui all'art. 429, 1°comma, c.p.c.

13571 2016

13. Va, pertanto, data continuità al principio già espresso da questa Corte nelle sentenze nn. 14098, 16216, 17211, 18403 del 2016, secondo il quale il termine breve per la proposizione del reclamo previsto dall'art. 1 comma 58 della L. n. 92 del 2012, non può farsi decorrere dalla lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza del Tribunale ex art. 429 comma 1 c.p.c.

14. E' stato osservato nelle richiamate decisioni che l'equiparazione, ai fini di decorrenza del termine decadenziale della lettura in udienza della sentenza alla sua comunicazione, comporterebbe l'inarmissibile introduzione di un meccanismo operativo non previsto dal legislatore.

15. Nel caso di specie, la Corte d' appello, disattendendo i principi che regolano il rito speciale, al fine di valutare la tempestività del reclamo non ha verificato se e quando fossero state effettuate la comunicazione alle parti (a cura della cancelleria) o la notificazione (ad opera della controparte) della sentenza pronunciata dal Tribunale, né, in caso di eventuale difetto delle stesse, ha applicato il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., espressamente richiamato dal comma 61 dell'art. 1 della legge n. 92.

16. Segue a quanto osservato la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che valuterà la fattispecie in applicazione degli esposti principi e regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 1.2.2017